



COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

(Prov. di Cremona)

REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO ED ITINERANTE

AI SENSI DELL'ART.24, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 6/2010 E DELLA DGR X/ 5345/2016

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 15 DEL 26/04/2023

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 – Normativa di Riferimento

Art.4 – Obiettivi e Finalità

TITOLO II - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 5 – Esercizio dell'attività

Art. 6 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività

Art. 7 - Pubblicità dei prezzi

Art. 8 - Norme igienico-sanitarie

TITOLO III - ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DELLE ATTIVITA'

Art. 9 - Settori merceologici

Art. 10 - Estensione delle merceologie vendibili

Art. 11 - Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti particolari

Art. 12 - Dimensionamento ed articolazione merceologica

Art. 13 - Consultazione delle parti sociali

TITOLO IV – AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Art. 14 - Autorizzazione per l'esercizio dell'attività

Art. 15 – Subingresso

Art. 16 – Inizio dell'attività

Art. 17 - Obbligo di esibizione dei titoli autorizzativi

Art. 18 - Cessazione dell'attività

TITOLO V - ATTESTAZIONE RISPETTO OBBLIGHI E CARTA DI ESERCIZIO

Art.19 - Informatizzazione carta di esercizio ed attestazione annuale

Art.20 - Attestazione annuale degli obblighi amministrativi

Art.21 - Carta di Esercizio

TITOLO VI - NORME GENERALI RELATIVE ALLE CONCESSIONI

Art.22 - Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi che si rendano liberi nei mercati già esistenti

Art.23 – Rinnovo delle concessioni

TITOLO VII - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Art.24 - Tipologia località ed orari di svolgimento

Art.25 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica

Art.26 - Cessazione della concessione del posteggio

Art.27 – Sospensione dell'autorizzazione

Art.28 – Decadenza

Art.29 – Revoca dell'autorizzazione

Art.30 - Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse

Art.31 – Pagamento Tributi

Art.32 - Assenze

Art.33 - Procedimenti disciplinari e sanzioni

TITOLO VIII - ASSEGNAZIONE POSTEGGI E SPUNTA

Art.34 - Pianta organica di mercato

Art.35 - Individuazione della disponibilità di posteggi

Art.36 – Scambio di posteggi tra operatori

Art.37 – Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi - Spunta

Art.38 - Posteggi assegnati agli imprenditori agricoli

Art.39 - Assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli provvisoriamente liberi – spunta

Art.40 – Posteggi isolati

Art. 41 - Spostamento, soppressione e trasferimento del mercato

TITOLO X - ATTIVITÀ ITINERANTE

Art.42 - Modalità di rilascio autorizzazioni per il commercio in forma itinerante

Art.43 - Modalità di svolgimento dell'attività

Art.44 – Sosta degli operatori itineranti

Art.45 - Orari di esercizio dell'attività

TITOLO XI - VIGILANZA

Art.46 – Rapporto di mercato

Art.47 – Vigilanza del mercato e regolazione della circolazione

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.48 - Sanzioni pecuniarie

Art.49 – Entrata in vigore

ALLEGATO 1 - PLANIMETRIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'Art.24, comma 4 della Legge Regionale Lombardia 6/2010 e del punto 7 della DGR 27/06/2016 n° X/5345, disciplina le procedure di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare:
 - a) le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione individuati dal Comune (ex tipo "A" di cui al D.lgs. 114/98) e relative modalità di svolgimento;
 - b) le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo "B" di cui al D.lgs. 114/98), ai soggetti che intendono avviare l'attività in questo comune, e relative modalità di svolgimento dell'attività.
2. Le norme del presente Regolamento non si applicano:
 - a) allo svolgimento di attività su aree pubbliche diverse dal commercio al dettaglio di cui al Titolo II della L.R. 6/2010 (edicole, attività espositive, artigianali, ecc.);
 - b) alle attività di somministrazione alimenti e bevande disciplinate dal Titolo II, capo III della predetta legge regionale;
 - c) alle attività elencate nell'art. 4 comma 2 del D.Lgs 114/98, ad esclusione dei produttori agricoli di cui all'art. 4 comma 2 lettera d) del D. Lgs 114/98.

Art. 2 - Definizioni

Aree Pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

Mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

Presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione.

Attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Art. 3 – Normativa di Riferimento

1. Il presente regolamento fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e comunale vigente come da normativa sotto riportata:
 - D.Lgs. 31/03/98 N° 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della Legge 15/03/97 n° 59";

- Legge della Regione Lombardia N° 6 del 2/2/2010 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con il quale si approvano le "linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell' art. 181, comma 4 bis, del decreto legge n.34/2020 convertito dalla legge n.77/2020";
- Delibera di Giunta Regionale n° X/5345 del 27/06/2016 "*Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003*";
- deliberazione di Giunta di Regione Lombardia n. XI/4054 del 14/12/2020 così come modificata con DGR 4570 del 19 aprile 2021: "modifica della dgr 14 dicembre 2020, n. 4054 "disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della dgr 6 luglio 2020, n. 3338 e della dgr 13 giugno 2016, n. 5296" ;
- D.g.r. 14 marzo 2022 - n. XI/6110: "Sostituzione dei paragrafi 9, 10 e 11 dell'allegato a alla d.g.r. 14 dicembre 2020, n. 4054 «Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della d.g.r. 6 luglio 2020, n. 3338 e della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296";
- D.d.g. della Direzione Generale Commercio, Turismo E Servizi del 28 marzo 2012 - n. 2613: "Informatizzazione carta di esercizio ed attestazione annuale degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali per operatori su aree pubbliche e relative indicazioni operative";
- Regolamento Canone occupazione spazi ed aree pubbliche attualmente vigente.

Qualora, in applicazione di nuove norme di legge, dello Statuto Comunale o di appositi regolamenti emanati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, venissero diversamente articolate le competenze di cui al presente regolamento, le relative modificazioni si intendono automaticamente recepite nella presente normativa.

Art.4 – Obiettivi e Finalità

1. In materia di commercio su aree pubbliche vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la realizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive.

TITOLO II - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 5 – Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi o su qualsiasi area purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio;
2. ad un medesimo soggetto giuridico non possono essere assegnati nella stessa area mercatale un numero di posteggi superiore a 2 ai sensi dell'art. 23 comma 11 bis della legge regionale 6/2010 che prevede che nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi;
3. nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione con concessione di posteggio acquisisca più posteggi questi devono comunque rimanere indipendenti e rispettare la categoria merceologica assegnata (alimentare o non alimentare).

Art. 6 – Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalle vigenti leggi nazionali e regionali ed in particolare dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e dall'art. 20 della L.R. 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 – Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore, è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore;
2. sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente, i prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile;
3. restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura;
4. l'operatore è comunque tenuto a rispettare le disposizioni sulle vendite straordinarie stabilite dalla L.R.22/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 – Norme igienico-sanitarie

1. Gli operatori presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande;
2. il commercio di sostanze alimentari, ove non espressamente vietato dalle norme vigenti, deve essere effettuato con attrezzature e mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze;
3. le norme particolari concernenti il commercio di tali sostanze sono indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, nonché nel presente regolamento:
 - a) Funghi Freschi allo stato fuso: è consentita la vendita su posteggio delle specie ammesse dalla vigente normativa nazionale e regionale previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle ATS e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 105 della l.r. 31/2008. La vendita svolta in forma itinerante è vietata;

b) Surgelati: chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli ed alimentari comunque conservati ha diritto di porre in vendita, al minuto, qualunque alimento surgelato nel rispetto delle specifiche prescrizioni sanitarie;

c) Pane: può essere venduto al minuto, fatte salve le norme igienico sanitarie specifiche, da chiunque abbia titolo a vendere i prodotti del Settore Alimentare.

La vendita di pane non confezionato, e la relativa affettatura, è ammessa solo in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 3, comma 3 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 o comunque dalle disposizioni in materia igienico sanitaria vigenti. In mancanza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane confezionato.

TITOLO III - ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DELLE ATTIVITA'

Art. 9 - Settori merceologici

1. Ai sensi dell'Art. 21, comma 7 della L.R. 06/2010, l'attività commerciale, e i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di comunicazione, sono articolati nei settori merceologici alimentare e non alimentare;
2. il titolo autorizzativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienicosanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo;
3. in conformità a quanto disposto all'articolo 26, comma 3, del Decreto, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero settore merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessita di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal Decreto;
4. i soggetti autorizzati per il settore alimentare possono vendere tutti i prodotti alimentari, a condizione che dispongono delle autorizzazioni sanitarie eventualmente prescritte per particolari prodotti o modalità di vendita.

Art. 10 - Estensione delle merceologie vendibili

1. I soggetti che erano, al momento di entrata in vigore del D.lgs. 114/1998, titolari di autorizzazione per la vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al D.M. 375/88 e all'art.2 del D.M. 561/96, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti compresi nel settore merceologico di appartenenza (alimentare e non alimentare), fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e delle eventuali disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali, nonché delle eventuali limitazioni riferite al singolo banco previste dalla pianta organica; tale estensione non richiede alcuna formalità da parte del commerciante.

Art. 11 - Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti particolari

1. Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge;
2. ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Decreto, i divieti di vendita su aree pubbliche riguardano:
 - le bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'Art.176, comma 1, del R.D. 635/1940 e successive variazioni. In ogni caso è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24.00 alle ore 7.00, ai sensi dell'art. 34 L. 96/2010;
 - le armi e gli esplosivi;
 - gli oggetti preziosi.

Per le armi, esplosivi e preziosi, il divieto riguarda anche l'esposizione.

3. La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'Art. 37 del TULPS, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita autorizzazione sostitutiva della licenza di P.S., da richiedersi al S.U.A.P.;
4. in caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello (dim. 30 x 50) ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico e non similari (vintage, stock). Su richiesta degli ufficiali della Polizia Locale deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.

Art. 12 - Dimensionamento ed articolazione merceologica

1. Al fine di assicurare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato e rendere un efficiente servizio ai consumatori l'area complessiva del mercato, costituita da n. 33 posteggi per una superficie di vendita di mq.2.100,00 come da planimetria allegata, è così strutturata:
 - N° 9 riservati al commercio di GENERI ALIMENTARI;
 - N° 23 riservati ai generi NON ALIMENTARI;
 - N. 1 riservato ai PRODUTTORI AGRICOLI.
2. Anche in caso di subingresso, l'attività svolta in ogni banco deve corrispondere al settore merceologico (alimentare/non alimentare) indicato nella pianta organica;
3. la definizione del settore merceologico non pone alcuna limitazione all'utilizzazione dell'autorizzazione in forma itinerante, nell'ambito delle fiere o in sede di spunta.

Art. 13 - Consultazione delle parti sociali

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 19 della Legge Regionale n° 6/2010 il Comune sente obbligatoriamente le associazioni di categoria, o la Commissione consultiva se istituita.

TITOLO IV – AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Art. 14 - Autorizzazione per l'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite, previa verifica del possesso dei requisiti di legge;
2. l'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla preparazione e somministrazione dei medesimi;
3. l'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
4. l'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 15 - Subingresso

1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività. Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto ad avere la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto, nel rispetto anche di quanto previsto dai successivi commi;
2. l'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio);
3. il subingresso deve essere attuato con Scia telematica mediante la piattaforma "Impresainungiorno", prima dell'inizio dell'attività e comunque entro quattro mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa;
4. il subentrante per causa di morte ha in ogni caso la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla presentazione della comunicazione di relativo subentro, che dovrà essere presentata entro un anno dalla morte del dante causa, pena la revoca dell'autorizzazione come previsto all'art.37;
5. il trasferimento dell'azienda deve essere effettuato nell'ambito dello stesso settore merceologico (alimentare o non alimentare);
6. il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza);
7. il subingresso, in proprietà o gestione, comporta il diritto al rilascio di una nuova autorizzazione a nome del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda con atto pubblico e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge;
8. il subingresso in un'azienda intestataria di concessione di posteggio comporta di diritto anche al subingresso nella concessione stessa, fino alla sua naturale scadenza.

Art. 16 - Inizio dell'attività

1. L'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve iniziare entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità;
2. L'inizio dell'attività deve essere comunicato al servizio di competenza utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito "*Impresainungiorno*". In caso di attività di vendita nel settore alimentare tale comunicazione è sostituita dalla presentazione della S.C.I.A. necessaria ai fini sanitari;
3. non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 17 - Obbligo di esibizione dei titoli autorizzativi

1. Gli operatori del commercio su suolo pubblico devono esibire in originale, ad ogni richiesta di controllo della Polizia Locale, i titoli autorizzativi posseduti per l'esercizio dell'attività di vendita, nonché la concessione del suolo pubblico in caso di attività svolta su posteggio unitamente alla carta di esercizio e attestazione annuale qualora previste dalla vigente normativa in materia;
2. l'operatore che, a richiesta degli organi di polizia, non esibisce durante l'esercizio delle operazioni di vendita i documenti previsti dal comma 1), o anche uno solo di essi, fatta salva più grave violazione, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria di € 50,00;

Art. 18 - Cessazione dell'attività

1. La cessazione dell'attività deve essere comunicata agli Enti competenti in materia ai sensi delle vigenti normative in vigore.

TITOLO V - ATTESTAZIONE RISPETTO OBBLIGHI E CARTA DI ESERCIZIO

Art.19 - Informatizzazione carta di esercizio ed attestazione annuale

1. La compilazione della Carta di Esercizio per operatori su aree pubbliche e l'Attestazione annuale degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso un servizio applicativo predisposto da Regione Lombardia all'interno della piattaforma informatica MUTA ai sensi della D.d.g. del 28 marzo 2012 - n. 2613 della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi di Regione Lombardia.

Art.20 - Attestazione annuale degli obblighi amministrativi

1. Contestualmente con l'avvio dell'attività e successivamente con cadenza annuale, nel rispetto delle indicazioni temporali e delle modalità fissate dalla Giunta regionale, l'operatore tramite la richiesta di attestazione da presentare al S.U.A.P. o ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, deve dichiarare l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali;
2. per ogni richiesta di attestazione inoltrata al S.U.A.P., lo stesso verifica che l'operatore risulti in regola con tutti gli adempimenti previsti riferiti al complesso delle attività commerciali dallo stesso svolte;
3. l'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana;
4. ad ogni richiesta della Polizia Locale l'operatore deve esibire l'attestazione annuale in forma cartacea oppure su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

Art.21 - Carta di esercizio

1. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, il Servizio Urbanistica Edilizia Privata verifica la carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;

2. devono risultare in possesso della carta di esercizio i soggetti titolari di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante, su posteggio dato in concessione pluriennale nell'ambito del mercato o della fiera;
3. non sono soggetti alle disposizioni in tema di carta di esercizio i titolari di posteggi c.d. isolati, ovvero istituiti dall'Amministrazione su aree diverse da quelle individuate come sede di mercato o di fiera e gli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana;
4. ad ogni richiesta della Polizia Locale l'operatore deve esibire la Carta d'esercizio in forma cartacea oppure su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf";
5. nel caso di società di persone la carta d'esercizio deve riportare i riferimenti anche degli altri componenti della società; ciascuno di essi deve possedere una copia del documento (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i suoi dati anagrafici e la sua fotografia, Nel caso di società di capitali, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera. La predetta indicazione vale anche nel caso in cui l'attività sia esercitata da un lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato;
6. negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività;
7. la carta di esercizio va esposta in maniera ben visibile sull'attrezzatura di vendita.

TITOLO VI - NORME GENERALI RELATIVE ALLE CONCESSIONI

Art.22 - Criteri per il rilascio delle concessioni in posteggi che si rendano liberi nei mercati già esistenti

1. Qualora dovessero rendersi liberi dei posteggi nei mercati esistenti, i posteggi liberi andranno assegnati agli operatori che trattino lo stesso settore merceologico indicato nella pianta organica con bando pubblico a cui potranno partecipare tutti i soggetti che abbiano potenzialmente titolo all'assegnazione di posteggi sul mercato in oggetto;
2. si considerano soggetti che hanno potenzialmente titolo all'assegnazione tutti quelli che abbiano i requisiti morali e professionali prescritti, che non abbiano già raggiunto il numero massimo possibile di banchi di cui possono essere assegnatari sullo specifico mercato e che non siano oggetto di procedimenti interdettivi per mancato pagamento dei tributi e canoni comunali o per comportamenti che in base al presente regolamento comportano l'esclusione dal mercato;
3. l'assegnazione andrà fatta con i criteri indicati della DGR 14 dicembre 2020 delibera n. XI/4054 - allegato A - articolo 3.2.2. e successive modifiche normative.

Art.23 - Rinnovo delle concessioni

1. Alla scadenza delle concessioni, il Servizio Competente indice le procedure di assegnazione dei posteggi, secondo le modalità che saranno previste dalla normativa vigente al momento della scadenza delle relative concessioni.

TITOLO VII - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Art.24 - Tipologia località ed orari di svolgimento

1. Il mercato ha frequenza settimanale e si svolge nel giorno di SABATO, sull'area di Piazza Libertà, (a tale scopo destinata come stabilito nella deliberazione n° 308 adottata dal Consiglio Comunale in data 26/02/1964) e come individuata nella planimetria n. 1 allegata;
2. l'attività di vendita ha inizio alle ore 07.00 e si conclude alle ore 13.30;
3. l'accesso alla Piazza Libertà, da parte dei commercianti può avvenire dalle ore 06:30;
4. alle ore 14.00 l'intera area interessata dal mercato dovrà essere completamente sgomberata da automezzi ed attrezzature onde ripristinare la destinazione non mercatale della stessa;
5. se il giorno di mercato coincide con una festività infrasettimanale il mercato si svolgerà regolarmente;
6. il mercato non avrà luogo se coincide con la ricorrenza di Natale o Capodanno; in tale caso il Sindaco, esperite le consultazioni di legge, potrà fissarne la data di svolgimento anticipato;
7. nei casi in cui l'Amministrazione comunale organizzi o autorizzi lo svolgimento di manifestazioni ed eventi in piazza Libertà, il mercato sarà trasferito totalmente o parzialmente in altra sede appositamente individuata come sede alternativa.

Art.25 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica

1. I titolari di posteggio, durante lo svolgimento dell'attività di vendita dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. non occupare una superficie maggiore di quella autorizzata. Le tende o altre strutture di copertura dei banchi di vendita non possono sporgere dal banco più di 25 cm per ogni lato, fatta eccezione per i lati rivolti al pubblico per i quali la sporgenza non deve superare un metro rispetto a quella autorizzata al suolo, purché, in ogni caso, non intralcino il posteggio attiguo o i passaggi destinati al pubblico. Le tende di copertura devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il pubblico e per gli altri operatori. Tali coperture devono essere solide e immediatamente rimovibili e non possono avere punti di appoggio al suolo fuori dalla delimitazione del posteggio. Chiunque si avvale di tende o strutture non conformi con quanto stabilito dal presente comma è punito con la sanzione pecuniaria da 80,00 € a 240,00 €;
 - b. i veicoli in uso agli operatori di settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato;
 - c. mantenere libero da ingombri e attrezzature il passaggio tra un banco e l'altro che deve essere di mt. 0,50, e comunque nel rispetto della segnaletica orizzontale predisposta dal Comune;
 - d. ogni operatore dovrà assicurare che il banco e le attrezzature di vendita siano sempre in condizioni di ordine, decoro e pulizia. L'inosservanza a questa prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria da 150,00 € a 450,00 €, alla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un giorno, due in caso di recidiva a norma dell'art. 26 c. 1 lett. a.2;
 - e. le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari,

devono avere le caratteristiche minime previste dall'articolo 5 dell'ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002. Per quelli non alimentari l'altezza minima dei banchi deve comunque essere pari a 50 cm da terra, fatta eccezione per piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti, giocattoli, per i quali è consentita l'esposizione a terra della merce. Eventuali esposizioni fissate alle tende non devono impedire la visibilità dei banchi attigui. L'inosservanza a queste prescrizioni è punita, quando la legge non stabilisca altrimenti, con la sanzione pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €;

- f. ogni operatore è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per i quali può allontanarsi dal mercato anche prima della fine dello stesso;
- g. Il concessionario, alla fine del mercato, dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e raccogliere i rifiuti prodotti in appositi contenitori, evitando di accatastarli al suolo, così da accelerare e agevolare le operazioni di pulizia dell'area da parte del personale addetto; Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire rispettando i criteri della raccolta differenziata, attuata da questo Comune ad esempio:
 - la plastica (es. bottiglie, contenitori, cassette di plastica etc.) pulita dovrà essere raccolta in un sacco trasparente preferibilmente di colore giallo;
 - carta e cartoni: dovranno essere pressati ed impacchettati con spago o nastro di carta o in scatole di carta maneggevoli;
 - cassette di legno accatastate con ordine;
 - vetro e lattine in apposito contenitore;

eventuali ulteriori/diverse modalità, saranno indicate dal Comune.

L'inosservanza a tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

- h. è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, purché il volume delle apparecchiature sia minimo e non arrechi disturbo ai titolari dei posteggi adiacenti;
- i. il titolare ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, purché nell'ambito del suo settore merceologico. Nei posteggi riservati al settore merceologico non alimentare è possibile effettuare la vendita di tutti i prodotti del settore non alimentare, ad esclusione di quelli previsti dall'art.30 punto 5 del D.Lgs.114/98. Nell'area riservata alla vendita di prodotti non alimentari è espressamente vietato porre in vendita prodotti alimentari, così come nell'area riservata alla vendita di prodotti alimentari è vietato porre in vendita prodotti non alimentari.

2. E' vietato:

- a. sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci;
- b. tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio ai sensi del vigente codice della strada;
- c. collegarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione e di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;
- d. piantare chiodi, affiggere o effettuare iscrizioni, graffiti di qualsiasi genere, danneggiare e manomettere in qualsiasi modo il suolo, gli alberi, e qualsiasi altro bene sia di proprietà pubblica che privata;
- e. accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo indecoroso o da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- f. accendere fuochi e utilizzare fiamme libere;
- g. vendere generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
- h. l'esposizione o la vendita di armi, esplosivi od oggetti preziosi, fatta salva la ferramenta per quanto riguarda la coltelleria;

- i. vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma 1 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06.05.1940 n.635 e successive modificazioni e ogni altro genere la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge;
 - j. esporre e vendere nonché mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa;
 - m. detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
 - n. vendere animali vivi di qualsiasi specie.
3. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma 2, con esclusione della lettera g), è punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 100,00 € a 300,00 €, sempre che non costituisca reato della legge penale, e quando non siano previste specifiche sanzioni da leggi o regolamenti.

Art.26 - Cessazione della concessione del posteggio

1. La concessione cessa per scadenza, rinuncia, decadenza o revoca.
 - 1.1 Scadenza
La concessione cessa alla sua naturale scadenza, indicata all'atto del suo rilascio.
 - 1.2 Rinuncia
La concessione cessa in caso di rinuncia formale del titolare.
 - 1.3 Decadenza ai sensi dell'art.28.
 - 1.4 Revoca della concessione di posteggio ai sensi degli artt.29 e 30.
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.

Art.27 - Sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a quattro giorni di svolgimento del mercato settimanale;
2. si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art.28 - Decadenza

1. La concessione di posteggio decade, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, nei seguenti casi:
 - a. revoca dell'autorizzazione commerciale riferita al posteggio;
 - b. qualora l'operatore incorra nuovamente in una delle ipotesi che hanno comportato la sospensione dal mercato da due a quattro giorni nel biennio successivo all'adozione del provvedimento disciplinare;
 - ~~c. per cessazione totale o parziale del posteggio assegnato, salvo il caso di subingresso.~~

Art.29 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (n. 18 assenze anche non consecutive), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, infortunio, debitamente documentati;
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge regionale;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro un anno non viene presentata scia da parte degli eredi.
2. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggio comporta la decadenza di diritto della concessione di quest'ultimo.
3. La revoca dell'autorizzazione è, in ogni caso, pronunciata dal Responsabile del Servizio Competente in materia, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e concessione di un termine, non superiore a 30 giorni salvo cause di forza maggiore, per presentare le eventuali osservazioni o memorie scritte.

Art.30 - Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse

1. Il Responsabile del Servizio Commercio può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o di pubblica utilità. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla revoca, la concessione di un altro posteggio possibilmente delle stesse dimensioni nell'ambito dei territori comunali fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata;
2. l'assegnazione del nuovo posteggio sarà concessa compatibilmente con l'effettiva disponibilità, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. nell'ambito dei posteggi del Mercato eventualmente disponibili in quanto non assegnati, purché non siano state avviate le procedure di assegnazione;
 - b. nell'ambito dell'area di Mercato, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del Mercato ed il numero di posteggi in esso originariamente previsti;
 - c. nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su area pubblica del territorio comunale.
3. Qualora non sia possibile concedere contestualmente alla revoca un altro posteggio, nell'attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e la revoca, salvo casi di forza maggiore dovuti alla sopravvenuta indisponibilità dell'area sarà efficace ed operativa dalla data di concessione del nuovo posteggio;
4. sempre per motivi di pubblico interesse o di causa di forza maggiore la concessione del posteggio può essere sospesa per una durata predeterminata da indicare espressamente nel provvedimento. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla sospensione, la concessione temporanea di durata pari a quella della sospensione, di un altro posteggio di pari superficie da localizzarsi su aree messe a disposizione dall'amministrazione.

Art. 31 – Pagamento Tributi

1. Il rilascio delle concessioni è soggetto al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle altre tasse e/o tributi, secondo le tariffe previste dalle relative norme vigenti e con le modalità previste dal regolamento che disciplina il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
2. tali importi sono riscossi dal Comune o dal Concessionario del servizio, così come previsto dagli specifici regolamenti comunali vigenti;
3. il riscontro del mancato o non integrale pagamento dei tributi dovuti, fermo restando il recupero coattivo della somma, comporta l'avvio del procedimento, ai sensi di legge, volto alla sospensione della validità della concessione ed alla fissazione di un termine ultimo per il pagamento dell'importo dovuto. Scaduto detto termine l'operatore, anche in caso di subingresso nell'azienda/variazione nella titolarità dell'atto, non potrà occupare il posteggio e tale assenza è considerata ingiustificata. Se l'assenza si protrarrà complessivamente per più di quattro mesi nell'anno solare, si procederà alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento con conseguentemente decadenza della concessione del posteggio.

Art.32 - Assenze

1. Le assenze dai posteggi si considerano giustificate solo nei seguenti casi:
 - a) malattia o infortunio;
 - b) gravidanza;
 - c) mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, nel rapporto redatto dagli operatori della Polizia Locale, inagibile o scarsamente agibile per condizioni meteorologiche o problemi di viabilità.
2. Nei primi due casi l'assenza va adeguatamente giustificata con certificato medico inviato al protocollo del Comune di Casalbuttano ed Uniti, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi della prima giornata di assenza, pena la mancata giustificazione della stessa;
3. il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Per rispetto della *privacy* può non indicare la patologia di cui è affetto l'interessato, ma deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento.

Art.33 - Procedimenti disciplinari e sanzioni

1. I concessionari di posteggi sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari e sanzioni pecuniarie:
 - a) sanzione pecuniaria di € 100:
 - a.1. per mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;
 - a.2. per mantenimento del banco e delle attrezzature del posteggio palesemente in disordine o in modo indecoroso;
 - a.3. per occupazione di superficie maggiore (inferiore al 33,33%) o diversa da quella assegnata;
 - a.4. per occupazione del posteggio oltre l'orario stabilito;
 - a.5. per vendita di generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
 - a.6. per mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia dei posteggi e delle aree mercatali.

- b) In caso di recidiva delle violazioni di cui al punto a), nell'arco di un anno, sospensione dal mercato per un giorno.
- c) Sospensione dal Mercato da due a quattro giorni:
 - c.1. per recidiva, nell'arco di due anni, nei fatti che diedero luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto a); per rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agenti in servizio di vigilanza nei mercati;
 - c.2. per turbamento dell'ordine del mercato;
 - c.3. per sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata;
 - c.4. per violazioni di norme di carattere igienico — sanitario e di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite in luogo dai funzionari e agenti del Comune;
 - c.5. per il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- 2. Nei predetti casi di sospensione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto;
- 3. per gravi motivi o per ragioni di sicurezza urbana, la Polizia Locale può disporre l'allontanamento del concessionario, anche con ordine espresso in forma verbale. Qualora l'ordine disposto da operatore della Polizia Locale venga disatteso, il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista D. Lgs. 114/98 a cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal presente articolo al precedente comma 1, lettera b);
- 4. il commerciante su area pubblica che sia incorso nella decadenza della concessione del posteggio, non può ottenere altre concessioni di posteggi nelle fiere e nei mercati del Comune se non trascorso un anno dalla data di adozione del provvedimento predetto.

TITOLO VIII - ASSEGNAZIONE POSTEGGI E SPUNTA

Art.34 - Pianta organica di mercato

1. Nella pianta organica del mercato sono riportati i posteggi che compongono il mercato con le loro caratteristiche identificative, ed in particolare, il numero del posteggio, le sue dimensioni (larghezza, profondità e superficie complessiva) e il settore merceologico di appartenenza.

Art.35 – Individuazione della disponibilità di posteggi

1. Il servizio competente individua i posteggi lasciati liberi per decadenza, revoca o rinuncia delle concessioni.
2. Nel caso si riscontri la disponibilità di posteggi liberi, l'Ufficio provvede, nei limiti delle possibilità, dei vincoli stabiliti dalla pianta organica, e dalla vigente normativa in materia ad accogliere le eventuali richieste di miglioria da parte degli operatori già assegnatari di posteggi, senza modificare la dimensione o il numero degli stessi, a seguito di pubblicazione di apposti bandi di miglioria.
3. Il servizio competente è tenuto a dare massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi da dare in concessione. A tal fine cura la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio e sul sito web del comune. A semplice titolo di pubblicità, notizia copia dei bandi va inoltrata anche alle associazioni di categoria.

Art.36 - Scambio di posteggi tra operatori

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune;
2. Le domande devono essere presentate da entrambi gli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo tra le parti, la rinuncia al posteggio in precedenza assegnato e l'indicazione del nuovo posteggio;
3. Il Comune di concerto con il Comando di Polizia Locale, verificate le necessarie compatibilità, anche in relazione alla suddivisione del mercato nei settori merceologici, può accogliere la domanda provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

Art.37 - Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi – Spunta

1. I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte dell'agente della Polizia Locale, ai richiedenti in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, applicando la cosiddetta "graduatoria degli spuntisti" ossia il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio, in caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione del posteggio si fa riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese;
-

2. i posteggi liberi andranno assegnati agli operatori che trattino le stesse merceologie indicate nella pianta organica;
3. la spunta si svolge alle ore 8.15 in Piazza Libertà;
4. l'assegnatario del posteggio dovrà provvedere al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico relativo alla superficie concessa, con le modalità e secondo le tariffe vigenti;
5. l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante di sua scelta fra quelli disponibili;
6. l'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti;
7. le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Locale, che provvede altresì ad aggiornare la graduatoria, su apposito registro e a trasmetterle al Comune;
8. nel caso in cui lo spuntista occupi un posteggio senza attendere la formale assegnazione da parte del personale addetto, pur avendone diritto, soggiace alla sanzione amministrativa fino a 300,00 €;
9. le presenze maturate in qualità di spuntista, che danno titolo per ottenere un'autorizzazione ed una concessione di dodici anni di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione;
10. per poter partecipare alle operazioni di spunta è necessario inoltrare apposita domanda, utilizzando la piattaforma "impresainungiorno". La partecipazione al mercato in qualità di spuntista potrà avvenire una volta rilasciata l'attestazione di inserimento alla spunta che dovrà essere mostrata agli agenti della Polizia Locale lo stesso giorno di partecipazione alla spunta;
11. l'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo (infortunio/malattia/gravidanza) per un periodo superiore a venticinque assenze nell'anno solare, retrocede nella graduatoria di spunta;
12. la polizia locale provvede a tenere aggiornate le liste degli operatori assegnatari di posteggio e di quelli iscritti alla spunta, da cui risultino, per ogni operatore, il numero di presenze e quelle di presenza effettiva, definite secondo le vigenti norme regionali. Le liste vanno tenute aggiornate sistematicamente con la massima frequenza possibile, e comunque ogni volta si proceda alla formazione di graduatoria per l'assegnazione di posteggi.

Art.38 - Posteggi assegnati agli imprenditori agricoli

1. Nell'ambito del mercato settimanale sono riservati posteggi agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria azienda o prodotti ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti dell'agricoltura;
2. i produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;
3. agli imprenditori agricoli si applicano le stesse norme di decadenza e di sospensione della concessione del posteggio previste per gli altri operatori, ad eccezione di quanto segue:
 - al produttore agricolo non si applica il principio della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi se i prodotti provenienti dall'azienda e posti in vendita sono disponibili solo per un periodo limitato di tempo (prodotti di stagione);
4. il richiedente non potrà avere più di un posteggio;
5. la perdita della qualifica di imprenditore agricolo comporta la revoca immediata dell'autorizzazione;
6. le domande di assegnazione del posteggio dovranno essere presentate, entro il 15 ottobre di ogni anno, per quello successivo;
7. saranno escluse le domande presentate oltre tali termini temporali;
8. entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande verrà pubblicata la graduatoria stilata sulla base dei seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze maturate nell'anno solare precedente sull'intero territorio comunale: 1 punto per ogni presenza;
 - b) maggior numero di presenze maturate nell'anno solare precedente in qualità di spuntista: 0,50 punti per ogni presenza;
 - c) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese: 0,50 punti per ogni anno di iscrizione;
 - d) a parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande, desunto dalla data e dal numero di protocollazione.
9. Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Su predette istanze il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stesse è pubblicato il medesimo giorno;
 10. l'autorizzazione è rilasciata in applicazione della graduatoria entro 30 giorni dalla pubblicazione della medesima;
 11. l'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli nell'ambito dello stesso mercato è effettuata sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art.39 - Assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli provvisoriamente liberi - spunta

1. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli, che nel giorno di svolgimento del mercato non vengono utilizzati dagli aventi diritto, possono essere occupati, solo per il giorno di svolgimento del mercato, da operatori spuntisti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, che vantino il più alto numero di presenze sul mercato;
2. l'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti";
3. in caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione del posteggio si fa riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese;
4. l'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti;
5. le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Locale, che provvede altresì ad aggiornare la graduatoria;
6. per poter partecipare alle operazioni di spunta è necessario inoltrare domanda, allegando copia della comunicazione di cui all'art.4 comma 2 del D. Lgs. 228/2001. La partecipazione al mercato in qualità di spuntista potrà avvenire decorsi 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 40 - Posteggi isolati

1. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse delle aree riservate a mercati, fiere o sagre, sono istituiti ed assegnati dal Comune con le medesime procedure e criteri previsti per le aree mercatali, compresi i criteri individuati per i produttori agricoli;
2. si demanda alla Giunta Comunale l'istituzione di posteggi isolati.

Art. 41 - Spostamento, soppressione e trasferimento del mercato

1. Lo spostamento dell'intero mercato o del singolo posteggio, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno di svolgimento, può essere disposto per:
 - a) motivo di pubblico interesse;
-

- b) causa di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari.
2. In occasione di rilevanti manifestazioni legate alla tradizione del Comune di Casalbuttano ed Uniti il mercato verrà spostato dalla sede abituale ad altra sede ritenuta idonea e comunicata preventivamente dalla Polizia Locale. Tale spostamento avverrà principalmente in occasione della Sagra di S. Giorgio (IV domenica di aprile) e della Sagra d'Autunno (I domenica di ottobre) con riassegnazione dei posteggi a tutti gli operatori tenuto conto delle caratteristiche delle aree alternative in rapporto alle dimensioni dei posteggi che non subiranno modifiche rilevanti;
3. qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
- a) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili nel rispetto della suddivisione merceologica dei posteggi.
 - b) anzianità di presenza sul mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al registro imprese.

TITOLO X - ATTIVITÀ ITINERANTE

Art. 42 - Modalità di rilascio autorizzazioni per il commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti per il commercio ambulante, che intende avviare l'attività nel Comune di Casalbuttano ed Uniti, con le modalità previste dalla legge regionale 6/2010 e s.m.i.;
2. le domande in bollo devono essere inoltrate utilizzando la piattaforma informatica "Impresainungiorno";
3. la domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento;
4. al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio in forma itinerante;
5. è fatto salvo il subingresso, a seguito del quale il Servizio Commercio dovrà provvedere alla reintestazione dell'autorizzazione all'operatore subentrante anche se già in possesso di altra autorizzazione per il commercio itinerante. Il titolo autorizzatorio dovrà recare l'indicazione che si tratta di una reintestazione per subingresso. Tutte le autorizzazioni in capo ad un solo soggetto devono, comunque, essere mantenute distinte;
6. il cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione è soggetto a comunicazione da presentare al S.U.A.P. entro 30 giorni dall'avvenuta modifica, utilizzando la modulistica presente presso la piattaforma "Impresainungiorno". A seguito di tale comunicazione Il Servizio Competente provvede all'aggiornamento del titolo autorizzatorio.

Art.43 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta da imprese individuali e società titolari:
 - di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciata ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale da altro Comune italiano;
 - di autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio, rilasciata ai sensi dell'Art. 21 comma 5 della L.R. 6/10 s.m.i., dai Comuni della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso.
 2. L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta:
 - su area pubblica;
 - al domicilio del Consumatore;
 - nei locali, o più in genere negli spazi privati in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
 3. Se l'attività di vendita è svolta con l'uso di veicoli, essa è possibile solo dove è legittimamente consentita la sosta dei veicoli stessi;
 4. lo svolgimento dell'attività in aree o locali privati (intendendosi come tali agli effetti del presente regolamento anche quelle di proprietà pubblica non demaniale) può essere vietato dal proprietario, ed è comunque assoggettato ai limiti temporali di cui all'articolo seguente;
 5. qualora l'operatore sia titolare, oltre che di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, di autorizzazione per l'attività su posteggi in concessione, può esercitare l'attività itinerante anche nei giorni e nelle ore in cui è concessionario di posteggio, fermo restando quanto stabilito al successivo Art.44.
-

Art.44 - Sosta degli operatori itineranti

1. La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme contenute in regolamenti ed ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e di sosta, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dalla Provincia o dallo Stato in relazione alle aree di circolazione di loro competenza.
2. La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto di sosta e/o fermata, deve avvenire in modo da non arrecare intralcio alla circolazione, da non togliere visibilità ad incroci, passaggi pedonali, da non ostruire passi carrai, non danneggiare i marciapiedi e non impedire gli accessi alle proprietà private e pubbliche e non superare le delimitazioni degli stalli di sosta, ed in ogni altro luogo dove possa recare intralcio o costituire pericolo per la circolazione.
3. La sosta deve essere di regola limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di vendita. Decorso tale periodo, in ragione dell'esigenza di non causare intralcio alla regolare viabilità, l'operatore dovrà spostarsi di almeno 250 mt dal punto precedentemente occupato.
4. È vietato effettuare la vendita a meno di 250 mt da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
5. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.
6. È fatto comunque divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi espositivi appoggiati a terra ancorché muniti di ruote, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro.
7. È fatto divieto di depositare rifiuti sulla sede stradale. I rifiuti debbono essere raccolti in appositi contenitori ed asportati, dall'operatore itinerante, al momento dello spostamento del veicolo secondo le prescrizioni comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti nonché di ordinanze comunali appositamente emanate e di indirizzi operativi e direttive impartite dal comune o da altro organo deputato alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. La violazione al divieto di abbandono dei rifiuti e dei contenitori di raccolta sulla sede stradale o in qualsivoglia area del territorio comunale oltre che comportare l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti comporterà la segnalazione all'autorità giudiziaria ed al comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo per i provvedimenti di competenza.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo, che intende esercitare la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
9. È fatto divieto impiegare apparecchi di diffusione sonora sia per diffondere messaggi, pubblicità, musica o annunciare la propria presenza.
10. È fatto divieto tenere acceso il motore degli autoveicoli durante la sosta per l'effettuazione delle operazioni di vendita; l'inosservanza è punita con quanto previsto in materia dalla regolamentazione locale, al quale si rimanda.
11. È vietato mostrare, nonché porre in vendita simboli propri di qualunque ideologia basata sull'odio e la discriminazione razziale, etnica e religiosa.
12. L'inosservanza alle violazioni previste dai c. 1 e c. 2 è punita con la sanzione pecuniarie previste dal D.Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada), l'inosservanza alle violazioni previste dai commi 3) 5) 6) e 7) (salvo che in tale ultimo caso il fatto possa anche costituire reato), è punita con la sanzione

pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 e l'inosservanza delle violazioni di cui al comma 4) è punito con la sanzione pecuniaria di € 100,00;

Art.45 - Orari di esercizio dell'attività

1. L'orario e le giornate di svolgimento delle attività commerciali in forma itinerante sono in via generale liberi, ai sensi dell'Art.3, comma 1 d) *bis* del DL 223/06, come modificato dall'Art.31 del DL 201/11, convertito in Legge 214/11, nonché dell'Art. 111 della L.R. 6/2010.
 2. Il Sindaco, per motivi di tutela dell'ordine, della quiete e della sicurezza pubblica, può stabilire con proprie ordinanze motivate delle limitazioni per le aree del territorio considerate particolarmente "sensibili" per la natura degli insediamenti presenti (residenza, ospedali, case di riposo) o per limitazioni all'impatto acustico stabilite nel Piano Comunale di Azionamento Acustico.
-

TITOLO XI - VIGILANZA

Art.46 – Rapporto di mercato

1. L'agente della Polizia Locale addetto al mercato compila, per ogni giorno di mercato, un rapporto da cui risultano:
 - a) gli operatori assenti o giunti in ritardo ed a cui non è stato consentito di occupare il posteggio;
 - b) le assegnazioni temporanee giornaliere effettuate;
 - c) le eventuali infrazioni rilevate ed i provvedimenti presi;
 - d) eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze (situazioni atmosferiche avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, *etc.*);
 - e) qualunque annotazione ritenuta opportuna con riferimento alla conduzione del posteggio ed alle violazioni di legge e disposizioni relative agli obblighi degli operatori.
3. La polizia locale provvede a tenere aggiornate le liste degli operatori assegnatari di posteggio e di quelli iscritti alla spunta, da cui risultino, per ogni operatore, il numero di presenze e quelle di presenza effettiva, definite secondo le vigenti norme regionali. Le liste vanno tenute aggiornate sistematicamente con la massima frequenza possibile, e comunque ogni volta si proceda alla formazione di graduatoria per l'assegnazione di posteggi,
4. Le rilevazioni vanno comunicate al servizio competente.

Art.47 – Vigilanza del mercato e regolazione della circolazione

1. La vigilanza del mercato è affidata al Comando di Polizia Locale, al quale spetta il compito di fare osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia Amministrativa e di Igiene, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale;
2. Nelle aree di mercato la circolazione veicolare è regolamentata con apposita ordinanza della Polizia Locale.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.48 - Sanzioni pecuniarie

1. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni accessorie laddove previste, si osserva la procedura di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 s.m.i. nonché dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 285/92;
2. I relativi introiti competono al Comune di Casalbuttano ed Uniti;
3. Competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, c. 4 della citata L. 689/81 è il Responsabile che esercita le funzioni conferitegli in materia di commercio, individuato all'interno dell'assetto organizzativo del Comune di Casalbuttano ed Uniti.

Art.49 – Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023;
 2. il presente regolamento, a far data dal 1° luglio 2023, sostituisce il precedente di cui alla delibera di consiglio comunale n.52 del 29/11/2002 e s.m.i..
-

